



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023”*

*Relazione tecnica*

**Art. 1**

***Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIEC)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Predisposizione degli eventuali disegni di legge per l'attuazione di specifici interventi previsti nel PNRR, nel PNC o nel PNIEC o in alternativa ai disegni di leggi, per ragioni di urgenza, predisposizione di regolamenti per l'individuazione delle disposizioni della legislazione statale che trovano immediata applicazione sul territorio provinciale.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

**Art. 2**

***Disposizioni relative al procedimento di approvazione contenuto nel PNRR del progetto “Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione)”***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

**Art. 3**

***Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma in esame non determina alcun impatto finanziario in quanto si limita ad introdurre precisazioni di natura formale.*

#### **Art. 4**

##### **Modificazione di disposizioni in materia di concessioni di crediti a società strumentali**

##### **Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

##### **Impatto finanziario.**

*La norma in esame non determina impatto finanziario in termini di maggiori spese o di minori entrate sul bilancio di previsione 2021-2023, in quanto la minore entrata rileva sull'anno 2025, annualità non ricompresa nel triennio di riferimento del bilancio di previsione 2021-2023.*

#### **Art. 5**

##### **Integrazione dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27**

##### **Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

##### **Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto ridefinisce, in coerenza con il modello adottato dalla Provincia per la valorizzazione degli immobili pubblici, i canoni da considerare ai fini del contenimento della spesa.*

#### **Art. 6**

##### **Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)**

##### **Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

##### **Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto si limita unicamente ad eliminare i riferimenti temporali dei fondi strutturali presenti nell'attuale formulazione della norma.*

#### **Art. 7**

##### **Integrazioni dell'articolo 5 (Disposizioni transitorie per le comunità) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6**

##### **Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

##### **Impatto finanziario.**

*La norma consente il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 degli incarichi dei commissari delle comunità, ancorché cessati. Prevede inoltre la non decadenza delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio. Dal presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto vi provvedono le Comunità con il loro bilancio. In*

*merito si rileva come il costo afferente i commissari per l'intero anno 2021 è stimato in circa 450 mila euro e trova copertura con i risparmi di spesa conseguenti al venir meno delle spese sostenute dalle comunità medesime per organi istituzionali che complessivamente nel 2019 (ultimo anno a regime per tale tipologia di spesa) si attestavano in circa 890 mila euro. Per quanto attiene la CPC e l'assemblea si conferma l'impianto preesistente e pertanto senza alcun onere aggiuntivo.*

#### **Art. 8**

#### **Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale finanza locale 1993)**

##### **Impatto organizzativo-procedurale.**

*Adozione dei provvedimenti per definire limiti e modalità per l'autorizzazione delle assunzioni (numero minimo di comuni aderenti alla gestione associata, numero minimo di compiti/attività da svolgere in convenzione, ecc).*

##### **Impatto finanziario.**

*Comma 1. La norma prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano assumere ulteriore personale se continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o se costituiscono una gestione associata. La modifica prevede un sostegno finanziario della Provincia qualora i Comuni non dispongano delle sufficienti risorse finanziarie per far fronte a tali spese. Pertanto, analogamente a quanto attualmente previsto dai criteri già formulati, si dovrà tenere conto, nella quantificazione del trasferimento, dell'entità media dell'equilibrio di parte corrente, assicurando il finanziamento solo qualora tale entità sia inferiore al costo dell'assunzione e, in tal caso, solo per la differenza. Alla luce delle predette considerazioni si stima che il sostegno finanziario per le nuove assunzioni legate alle gestioni associate riguardi un numero di unità di personale stimato in 10 unità. Pur ipotizzando che tali unità di personale siano tutte di categoria elevata (D), con un costo unitario di 40.000 euro annui circa, considerando che per il 2021 l'impatto sarà limitato a 4 mesi, il costo complessivo sarà al massimo pari a 100.000 euro. Per gli anni successivi, in analogia ai criteri già formulati in attuazione del comma 3.2, si sono ipotizzati livelli di contribuzione decrescenti; di conseguenza, pur considerando la spesa su base annua, si ritiene che il costo complessivo sarà al massimo pari a 200.000 euro per il 2022 e 100.000 euro per il 2023. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai comuni).*

*Commi 2 e 3. Non hanno impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto le modifiche attengono unicamente ad aspetti di carattere organizzativo al fine di adeguare la normativa, all'attuale organizzazione vigente delle strutture provinciali in materia di finanza locale (comma 2) e di introdurre una modalità alternativa di individuazione delle priorità ai fine dell'eventuale finanziamento di interventi a valere sul fondo finanza locale (comma 3).*

**Art. 9**

*Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale dei comuni*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno. La modifica è volta a rendere coerente la norma con quanto disposto al precedente articolo 8 al quale si rinvia anche in ordine alle considerazioni tecniche.*

**Art. 10**

*Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

**Sezione IV**

*Disposizioni in materia di organizzazione e personale*

**Art. 11**

*Modificazione dell'articolo 31 (Proroga di graduatorie del personale provinciale) della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

**Art. 12**

*Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non genera alcun impatto in termini di maggiori spese a carico del bilancio provinciale, in quanto alla copertura dell'eventuale maggiore onere, quantificato a regime in circa 80 mila euro annui, provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.*

### **Art. 13**

***Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)***

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

*Adozione degli eventuali atti organizzativi necessari per l'applicazione delle modifiche introdotte.*

#### **Impatto finanziario.**

*La norma, come espressamente disposto al comma 2, prevede che l'eventuale passaggio dell'esercizio delle funzioni di soprintendente ai beni culturali da struttura semplice a struttura complessa o l'affidamento delle competenze a più strutture semplici possa essere attuata purché nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Inoltre deve rimanere inalterato il numero delle strutture complesse e semplici previsto agli articoli 12 ter e 12 quater della precitata legge provinciale 7/1997. L'eventuale maggiore onere, quantificato a regime in 41 mila euro qualora si tratti di trasformazione da struttura semplice a struttura complessa (i 41 mila euro derivano dal differenziale tra la spesa media per il Dirigente di una UMST, pari a 165 mila euro, e la spesa media per un Dirigente di Servizio, pari a 124 euro) o in 124 mila euro qualora venisse attivata un'ulteriore struttura semplice, deve quindi trovare copertura nelle risorse destinate alla spesa di personale ai sensi del predetto articolo 63, non generando quindi ulteriori spese a carico del bilancio provinciale.*

### **Art. 14**

***Integrazioni dell'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997)***

#### **Impatto organizzativo-procedurale.**

*Adeguamento delle disposizioni contrattuali, predisposizione delle direttive per gli enti strumentali e definizione delle intese con il Consiglio provinciale.*

#### **Impatto finanziario.**

*La gestione del servizio sostitutivo di mensa da parte della società in favore della Provincia e degli altri enti individuati dalla norma non richiederà alcun corrispettivo a carico dei medesimi enti, in quanto la gestione economica complessiva del sistema, genera un margine positivo derivante dal differenziale tra i ricavi e i costi di fornitura per effetto dello scorporo dell'Iva con percentuali diverse sullo stesso valore facciale del buono pasto: iva a credito (fattura fornitori - esercenti) al 10% e iva a debito (fattura clienti - provincia ed enti) al 4%. Il margine commerciale è pari ad euro 0,315 per ciascun buono pasto del valore facciale di euro 6. Ipotizzando che il servizio sia attivo dal 1 ottobre 2021: per il medesimo anno si stimano circa 326 mila buoni pasto con un margine commerciale di circa 102 mila euro; nel 2022 la stima, condizionata dal permanere di alcuni disagi legati alla pandemia, è di circa 1,4 milioni di transazioni e determinano un margine commerciale di circa 460 mila euro; nel 2023, anno considerato a*

*regime, la stima si attesta su un numero di transazioni pari a circa 3,3 milioni con un margine commerciale di circa 1,042 milioni di euro. In tutti e tre gli esercizi il margine commerciale consente di chiudere in pareggio. Il predetto margine permette infatti di coprire i limitati costi fissi (costi bancari, dichiarazioni fiscali, ammortamenti e costi vari), stimabili a regime in non più di 15 mila euro (limitati a non più di 4,5 mila euro nel 2021), e i costi variabili stimabili in 0,3 euro a pasto.*

#### **Art. 15**

*Modificazione dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di semplificazione) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### **Art. 16**

*Integrazione dell'articolo 19.1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### **Sezione V**

**Disposizioni in materia di contratti e servizi pubblici**

#### **Art. 17**

*Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e dell'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di contratti pubblici*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Comma 1. La norma in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto l'eventuale revisione straordinaria dei prezzi dei materiali è consentita nei limiti delle risorse annualmente disponibili nel quadro economico dell'opera per imprevisti o somme a disposizione nonchè utilizzando le risorse derivanti dai ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione. Infine è prevista la possibilità di utilizzare le somme rimaste disponibili relative ad altri interventi ultimati.*

*Commi 2 e 3. Le disposizioni normative di cui ai commi 2 e 3 non hanno riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attengono a disposizioni di natura ordinamentale.*

#### **Art. 18**

***Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*L'articolo interviene per estendere la possibilità di concedere finanziamenti nell'ambito della legge regionale 40/1968 anche a interventi atti ad assicurare il rispetto di misure di sanità pubblica anche veterinaria. Per tale finalità viene messo a disposizione un budget di 100 mila per l'anno 2021 che, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dalle strutture competenti, dovrebbe consentire di fare fronte integralmente ai fabbisogni evidenziati dagli enti collettivi senza fine di lucro interessati. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 908500 (Opere pubbliche Altri enti: contributi in c/capitale).*

#### **Art. 19**

***Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### **Sezione VI**

***Disposizioni in materia di cultura, istruzione e università***

#### **Art. 20**

***Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)***

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi (comma 1).*

**Impatto finanziario.**

*Con la norma in esame la Giunta può, attraverso la predisposizione di specifici bandi, assegnare, negli anni 2021 e 2022, contributi per particolari iniziative culturali nell'ambito del Cinquantenario del Secondo Statuto di Autonomia, finalizzate alla valorizzazione della comunità*

trentina, all'innovazione culturale e alla sostenibilità, nell'ottica di favorire la partecipazione ai bandi da parte delle giovani generazioni. A tale fine è stato messo a disposizione un budget di risorse determinato assumendo a riferimento la precedente occasione di festeggiamento dello Statuto di autonomia. Si è ipotizzato quindi la presentazione di circa 12/13 domande annue per un importo medio del finanziamento di euro 7.500 cadauna per una spesa complessiva di 100 mila euro per ciascun anno. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 351050 (Contributi per attività di interesse provinciale).

#### **Art. 21**

***Integrazione dell'articolo 7 (Tariffe ingresso musei) della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La disposizione comporta una minore entrata sul bilancio provinciale stimata in circa 5.000 euro annui a regime e in 2.000 euro nel primo anno di vigenza ipotizzando che l'esenzione dal pagamento della tariffa introdotta con la disposizione in esame interessi un migliaio di ingressi per una tariffa media di 5 euro. Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.*

#### **Art. 22**

***Inserimento del capo II bis e dell'articolo 6 bis nella legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Definizione dei criteri per il conferimento del riconoscimento "Trentino onorario".*

**Impatto finanziario.**

*Per la realizzazione di quanto previsto nel dispositivo in esame si prevede una spesa di 3 mila euro per il 2021 e di 5 mila euro per gli anni 2022 e 2023 per l'acquisto di oggettistica da consegnare ai premiati e di materiale stampato per la promozione dell'evento. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-005 (Comunicazioni).*

#### **Art. 23**

***Modificazioni dell'articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6 e dell'articolo 6 bis della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

**Art. 24**

**Modificazione dell'articolo 9 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16**

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Adempimenti relativi alle assunzioni del personale supplente.*

**Impatto finanziario.**

*La modifica del limite di spesa di personale del comparto scuola consegue all'integrazione, prevista con l'assestamento del bilancio di previsione 2021, degli stanziamenti relativi al trattamento economico del personale insegnante. La maggiore spesa, non preventivabile in sede di definizione del bilancio di previsione iniziale 2021, deriva dal maggior ricorso, nell'anno 2021, alle supplenze brevi per circa 310 insegnanti FTE (full time equivalenti) ulteriori rispetto a quelli già finanziati con gli stanziamenti iniziali 2021. Dette supplenze si sono rese necessarie per far fronte alle assenze del personale della scuola registratesi in relazione al proseguimento dell'emergenza epidemiologica durante l'intero anno scolastico 2020-2021: insegnanti positivi al COVID19 ed insegnanti in isolamento fiduciario in quanto parenti stretti di persona contagiata. Tenuto conto che il valore medio di un FTE è pari a circa 38 mila euro, la maggiore spesa complessiva è pari a circa 12 milioni di euro e trova copertura sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto scuola come integrati con la presente norma.*

**Art. 25**

**Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge provinciale sull'handicap 2003) e della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola 2006)**

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.*

*Per quanto riguarda il comma 5 si specifica quanto segue.*

*Allo stato attuale la disciplina prevede che mentre l'accertamento della disabilità è effettuato per il minore da una commissione che ha al suo interno uno specialista dell'età evolutiva, l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (che è volto all'individuazione di tutte le misure di sostegno di cui lo studente/la studentessa necessitano per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo del potenziale di apprendimento e partecipazione) è eseguito da un medico dell'azienda sanitaria o in convenzione. La norma in esame consente alla commissione che esamina il minore in età evolutiva ai fini dell'accertamento della condizione disabilità (art. 4 bis c.1) di effettuare contestualmente l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (art. 4 bis c.2). Le valutazioni collegiali saranno affidate alla Commissione sanitaria già*

*operativa presso l'U.O. di Medicina legale con un impatto modesto in termini di carico aggiuntivo di accertamenti medici legali annui. Tenuto conto, che i soggetti il cui accertamento avviene unicamente ai fini dell'inclusione scolastica rappresentano in media il 30% del totale complessivo, si può ipotizzare che rispetto ai circa 600 casi annui tra rinnovi e nuove certificazioni, vi siano circa 180 casi annui che con la nuova norma dovranno essere certificati attraverso la medesima commissione anziché attraverso il singolo specialista. L'Apss stima in 12 giornate l'impegno aggiuntivo per la commissione per un costo complessivo 22 mila euro, al quale l'Azienda medesima riesce a farne fronte con le risorse del proprio bilancio. I restanti commi attengono a disposizioni di natura ordinamentale.*

#### **Art. 26**

***Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 in materia di procedura concorsuale per ispettore scolastico***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma in esame non ha impatti finanziari sul bilancio provinciale in quanto trattasi di posticipare di un anno le assunzioni degli ispettori scolastici la cui spesa è stata autorizzata con l'introduzione della figura dell'ispettore scolastico.*

#### **Art. 27**

***Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1997 n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La proposta normativa non impatta sul bilancio provinciale. Si tratta di una minor entrata sul bilancio dell'Opera Universitaria, di importo del tutto limitato, stimato in 750 euro annui, calcolati come segue: 5 potenziali beneficiari dell'esonero per 150 euro (importo medio tassa). Considerato l'esiguo importo stimato, peraltro relativo ad una minore entrata non certa ma possibile, si ritiene che lo stesso sia assorbibile all'interno del bilancio dell'Opera Universitaria senza necessità di incrementi dei trasferimenti da parte della Provincia.*

#### **Art. 28**

***Modificazioni dell'articolo 7 quater (Disposizione transitoria relativa all'anticipazione del prezzo nell'ambito di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma consente alle amministrazioni aggiudicatrici dei servizi di ristorazione scolastica e universitaria (rispettivamente Comunità e Opera Universitaria) di riconoscere agli appaltatori un parziale ristoro dei costi comunque sostenuti anche nel periodo di chiusura dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per quanto riguarda l'impatto finanziario sui bilanci dei predetti enti si stima quanto segue:*

*- per le Comunità, le maggiori spese possono essere finanziate utilizzando l'avanzo vincolato creatosi in seguito alla certificazione delle risorse ex art. 106 del decreto legge 34/2020 assegnate alle Comunità, considerato che le spese sono qualificabili come maggiori spese COVID-19. Complessivamente, nel 2020 alle Comunità sono state assegnate risorse ex art. 106 per euro 3.430.000. Dalla certificazione trasmesse circa l'utilizzo delle predette risorse risulta un avanzo pari a circa euro 3.128.000, sufficiente per consentire alle Comunità di sostenere il maggiore fabbisogno afferente il presente articolo stimato in 200 mila euro;*

*- per l'Opera universitaria, la stima della spesa è pari a 140 mila euro alla quale l'ente può farvi fronte con i risparmi di spesa realizzati per la medesima voce nel 2020 a seguito della pandemia che ammontano complessivamente a circa 400 mila euro.*

## **Sezione VII**

### **Disposizioni in materia di Parco nazionale dello Stelvio, pesca e acque pubbliche**

#### **Art. 29**

**Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)**

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### **Art. 30**

**Modificazione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)**

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

#### **Art. 31**

**Modificazioni della legge 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) e della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)**

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Svolgimento delle procedure di riassegnazione relative alle concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico entro il 31 luglio 2024 o entro la data successiva eventualmente individuata dalla normativa statale.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

**Sezione VIII**

**Disposizioni in materia di servizi antincendi**

**Art. 32**

***Modificazione dell'articolo 21 bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma in esame non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto, sebbene ampli le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento sulle caserme, rimanda al bilancio della Cassa Provinciale Antincendi la relativa copertura. In merito si evidenzia che, sulla base degli interventi necessari per garantire il presidio sul territorio da parte dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari è emersa la necessità di finanziare in via prioritaria, oltre ad interventi di sistemazione di caserme esistenti anche la realizzazione di nuove caserme. Gli interventi saranno oggetto di finanziamento entro il budget disponibile sul bilancio di Cassa antincendi, ad oggi pari a circa 10 milioni di euro derivanti per 2,4 milioni dal proprio risultato di amministrazione 2020 e vincolati specificatamente al finanziamento di interventi sulle caserme e per 0,65 milioni di euro già disponibili sul bilancio dell'Agenzia sull'esercizio finanziario 2023, oltre ad ulteriori 7 milioni di euro messi a disposizione dalla Provincia, di cui 5,5 milioni di euro con la legge provinciale 7/2021 e 1,5 milioni di euro con la presente norma.*

**Art. 33**

***Integrazioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

**Art. 34**

***Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 e***

*dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), in materia di attività contrattuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Predisposizione della proposta di delibera volta a disciplinare i criteri e le modalità per l'attività contrattuale dei corpi dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

**Sezione IX**

**Disposizioni in materia di salute e servizi sociali**

**Art. 35**

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Comma 2. La norma non prevede aumenti della spesa a carico del bilancio provinciale. Essa mira a consentire - e mantenere - l'affidamento diretto da parte di APSS alle associazioni di volontariato del servizio di trasporto sanitario urgente come da sempre è avvenuto, da ultimo, ai sensi dell'art. 23 c. 4 L.P. 16/2010, con deliberazione della giunta provinciale n. 1699/2016. Addirittura con l'introduzione della modalità di riconoscimento delle spese in ragione di quelle effettivamente sostenute e non più a forfait è ipotizzabile un possibile risparmio di spesa. La spesa media annua a carico di APSS per il trasporto sanitario sia urgente che programmato è pari a circa 10 milioni di euro.*

*Comma 1. Nessuno.*

**Art. 36**

*Integrazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Predisposizione dei provvedimenti per dare efficacia agli interventi previsti dalla norma che presuppongono l'adozione di appositi criteri.*

**Impatto finanziario.**

*La norma estende la possibilità di concedere i finanziamenti previsti dal comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 8/1992 anche alle associazioni di promozione sociale operanti da almeno sei mesi sul territorio. Poiché attualmente le associazioni di promozione sociale risultano beneficiare di forme di finanziamento per lo più ricorrenti da parte dello Stato (artt. 72, 73 del d.lgs.*

117/2017), il numero dei possibili beneficiari risulta essere esiguo e pertanto la disposizione provinciale è destinata a trovare eventuale applicazione solo residuale. Per tale motivo si stima in circa 50.000 euro l'impatto finanziario per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 prodotto dalla proposta oggetto di esame, quale quota sufficiente a garantire eventuali interventi per far fronte esigenze non coperte dagli attuali finanziamenti stimando in circa 5 possibili ulteriori interventi annui. La rilevanza della modifica è costituita dall'allineamento alla normativa del terzo settore a livello nazionale, fornendo al sistema trentino un ulteriore strumento amministrativo di sostegno alle realtà del terzo settore. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402150 (Volontariato sociale).

#### **Art. 37**

**Modificazione dell'articolo 27 (Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3**

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno*

**Impatto finanziario.**

*La norma in esame consente la proroga anche per il 2022 delle convenzioni o degli affidamenti in corso dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia alle medesime condizioni di quelle in essere, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale rispetto a quanto autorizzato nel 2022 nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) sui capitoli 401000-001 (Interventi socio-assistenziali per minori) e 401000-004 (Altri interventi socio-assistenziali). Nel merito si precisa che il costo complessivo sostenuto nel 2021 ammonta a 19,2 milioni di euro e che analogo importo risulta stanziato anche con riferimento all'anno 2022 sui precitati capitoli di spesa.*

#### **Art. 38**

**Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)**

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno*

**Impatto finanziario.**

*La norma intende promuovere un intervento una tantum, necessario a seguito della proroga del termine degli attuali affidamenti anche per l'anno 2022, al fine di accompagnare le organizzazioni che alla data odierna applicano contratti di lavoro diversi e meno vantaggiosi del contratto di riferimento (CCNL cooperative sociali + Contratto integrativo provinciale) e che in sede di accreditamento definitivo dovranno dichiarare di essere in regola con i requisiti richiesti. In merito il regolamento, approvato con decreto del Presidente del Provincia 9 aprile 2018, n. 3-*

78/Leg, prevede quanto segue: "Applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economico-normative non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e relativo integrativo provinciale (CCPL) individuato con delibera della Giunta provinciale in quanto applicato in via prevalente nel settore a livello provinciale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2." Le organizzazioni interessate da tale situazione operano prevalentemente nell'ambito della disabilità. Le persone interessate da tale variazione sono circa 200 per una spesa media pari a circa 2.200 euro. La spesa complessiva è stimabile quindi in circa € 450.000,00 per l'anno 2022. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per euro 30.000 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 401000-004 (Altri interventi socio-assistenziali) e per euro 420.000 nell'ambito della stessa Missione e dello stesso Titolo ma nel Programma 2 (Interventi per la disabilità) Capitolo 402200 (Fondo a favore di persone in situazione di handicap).

#### **Art. 39**

***Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma in esame non ha impatto in termini di maggiori spese sul bilancio provinciale, in quanto riconosce la facoltà agli enti locali di rinnovare le convenzioni in essere con ITEA s.p.a., che dovranno, qualora decidano di avvalersi di tale facoltà, farvi fronte con proprie risorse.*

#### **Art. 40**

***Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 (Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### **Art. 41**

***Modificazioni della legge provinciale 9 febbraio 2021, n. 3 (Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

Nessuno

**Impatto finanziario.**

*Con la norma in esame si ridefinisce la competenza in materia di consiglieria di parità nel lavoro spostandola dalla Provincia al Consiglio provinciale che vi provvede con il proprio bilancio. La disposizione non genera quindi maggiori spese; la Provincia provvederà a trasferire al Consiglio le risorse già autorizzate per le finalità in argomento nella Missione 7 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitoli 904000-002 (Spese consiglieria parità) e 904000-004 (Interventi pari opportunità – Servizi).*

**Art. 42**

***Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 9 febbraio 2021, n. 3 in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno, in quanto trattasi dell'adeguamento della disposizione finanziaria inserita nella norma originale per dare conto della spesa a regime e dalla relativa copertura.*

**Sezione X**

***Disposizioni in materia di sviluppo economico e turismo***

**Art. 43**

***Inserimento dell'articolo 6bis (Contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine) nella legge provinciale n. 3 del 2020***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Predisposizione della deliberazione per la definizione delle caratteristiche, delle condizioni e delle modalità relative ai finanziamenti nell'ambito delle misure rivolte alle imprese trentine in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

**Impatto finanziario.**

*La norma mette a disposizione un budget di 3,5 milioni di euro, per concedere contributi per la patrimonializzazione delle imprese trentine in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; qualora si tratti di imprese in regime di contabilità ordinaria la Provincia può concedere anche un contributo una tantum per l'abbattimento degli interessi derivanti dalla rinegoziazione o dall'allungamento di operazioni di indebitamento. Il budget è stato definito avendo a riferimento la platea delle aziende che hanno un livello di patrimonializzazione (PN/tot passivo) inferiore al 30%, considerando quelle con un volume di attività inferiore ai 15 milioni di euro e considerando un meccanismo di incentivo dove, a fronte di un investimento pari a 100, i soci debbano mettere una liquidità propria pari a circa il 70% e la Provincia pari a circa il 30%.*

*La spesa in esame trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 612860 (Assegnazione APIAE per Fondo Finanza Impresa).*

#### **Art. 44**

***Modificazione dell'articolo 14 (Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 6 del 1999 le convenzioni in essere non prevedono oneri a carico della Provincia, conseguentemente l'articolo in esame non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.*

#### **Art. 45**

***Inserimento dell'articolo 12bis nella legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### **Art. 46**

***Inserimento dell'articolo 2bis nella legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma mette a disposizione un budget di risorse per ciascuno degli anni 2022 e 2023 pari a 500 mila euro, tenuto conto della capacità produttiva richiesta per realizzare progetti comunicativi e culturali con le caratteristiche previste dalla norma in esame, che solamente gruppi editoriali strutturati possono mettere in campo e considerata l'esperienza maturata in questi anni con i contributi già previsti dalla legge sull'editoria. Per il 2021 il budget è stato ridotto a 200 mila euro in considerazione che la norma sarà attivata negli ultimi mesi dell'anno. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente stanziare nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 612870 (compensazione fiscale).*

**Art. 47**

*Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

**Art. 48**

*Modificazioni dell'articolo 46 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, relativo all'agriturismo e all'enoturismo*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

**Art. 49**

*Modificazioni della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

**Art. 50**

*Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (Legge sulla promozione turistica provinciale 2020)*

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Il comma 1 non ha impatto finanziario in quanto la proposta mira a semplificare la procedura di impiego delle risorse provenienti dall'imposta di soggiorno, consentendo alla Provincia di utilizzare direttamente parte delle stesse per finanziare azioni o progettualità di interesse locale. Per far fronte a tali spese la Provincia ridurrà di pari importo la quota assegnabile alle rispettive APT, garantendo quindi la neutralità di oneri a carico del bilancio provinciale. Sulla base delle proiezioni, in questo primo anno si stima in circa 500 mila euro le risorse che la Provincia*

*potrebbe gestire direttamente anziché assegnarle alle APT. Per quanto riguarda le somme future le valutazioni saranno effettuate in occasione della predisposizione dei programmi di attività per ciascun anno.*

*Il comma 2 non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.*

#### **Art. 51**

***Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### *Sezione XI*

##### ***Abrogazioni***

#### **Art. 52**

***Abrogazioni***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### *Sezione XII*

##### ***Disposizioni in materia di contabilità***

#### **Art. 53**

***Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*

#### **Art. 54**

***Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118***

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno*

**Capo II**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione**

**Art. 55**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione**

**Impatto organizzativo-procedurale.**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario.**

*Nessuno.*